
GRAVA A CARICO DEL LAVORATORE CHE LAMENTI DI AVERE SUBITO, A CAUSA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA, UN DANNO ALLA SALUTE, L'ONERE DI PROVARE, OLTRE ALL'ESISTENZA DI TALE DANNO, LA NOCIVITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, NONCHÉ IL NESSO TRA L'UNA E L'ALTRA, E SOLO SE IL LAVORATORE ABBA FORNITO TALE PROVA SUSSISTE PER IL DATORE DI LAVORO L'ONERE DI PROVARE DI AVERE ADOTTATO TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DEL DANNO

Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte si è occupata del ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, con la quale il giudice di II° grado aveva rigettato la domanda del medesimo, a seguito dell'espletamento di una nuova CTU.

La controversia aveva, invero, avuto inizio innanzi al Tribunale di Sulmona innanzi al quale il lavoratore aveva citato in giudizio l'E. Distribuzione spa, di cui era stato dipendente per 33 anni, per fare accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui derivanti dall'aver svolto mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue ed a eventi climatici senza che il datore di lavoro fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una corretta valutazione degli stessi ed impartisse la formazione specifica per prevenirli.

Il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda formulata dal lavoratore condannando la società elettrica al di ristoro dei danni nella misura ritenuta di giustizia. Indi il ricorso in appello della società elettrica, la quale si vedeva “ribaltare” gli esiti della sentenza di primo grado, sull’assunto per cui il lavoratore non aveva adeguatamente assolto l’onere probatorio sulla sussistenza di specifiche omissioni del datore di lavoro in punto di sicurezza sul lavoro.

La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame ha nuovamente sancito il principio per cui incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività svolta, un danno alla salute, l’onere di dimostrare, oltre all’esistenza in sé del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso di causalità e solo se il lavoratore avrà dato prova di tutto questo, graverà a carico del datore di lavoro provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno lamentato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19683-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati G. I., M. A. D., G. D.;

-
ricorrente -

contro

E - DISTRIBUZIONE S.P.A., (già E. DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D. C. 6, presso lo studio dell'avvocato F.T., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S.M.
;

-
controricorrente -

avverso la sentenza n. 785/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 62/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2021 dal Consigliere Dott. C. G.;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. R. visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

che:

1. Il Tribunale di Sulmona, con la pronuncia n. 84 del 2018, accoglieva la domanda proposta da M.A. (che aveva già ottenuto il riconoscimento dell'origine professionale in ambito INAIL della malattia professionale con un danno biologico del 16%) nei confronti dell'E. Distribuzione spa, di cui era stato dipendente dall'1.7.1975 al 30.6.2008, volta all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui causati dall'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta valutazione e impartisse la formazione specifica a prevenirli.
2. Il giudice di primo grado condannava l'E. Distribuzione spa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale, della somma di Euro 40.612,96 oltre accessori.
3. Sul gravame della società la Corte di appello di L'Aquila, dopo avere espletato una nuova ctu, con la sentenza n. 785 del 2019, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda del M..
4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, in sintesi, evidenziavano che:
a) il lavoratore non aveva fornito, alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale, prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza dei specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno; b) sia che la questione fosse inquadrata in termini di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., sia che si facesse riferimento alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., era evidente che in atti non vi era prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la malattia denunciata; c) trattandosi, infatti, di una malattia ad eziologia multifattoriale (rachipatia artrosica con protrusioni discali multiple a discreto impegno funzionale) necessitava, ai fini del riconoscimento del nesso di causalità, di una probabilità qualificata, assistita da adeguati riscontri di carattere epidemiologico, la cui dimostrazione nella fattispecie non era stata fornita.
5. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione M.A. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'E. Distribuzione spa.

6. Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

7. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.c., artt. 1218, 2043, 2087, 2697, 2729 e 2909 c.c.; agli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 191 ss., 324 e 342 c.p.c.; D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 16, 47, 48, 49 e all. VI; D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 4, 24 e 33 e tabella allegata, voce 48; CCNL Elettrici del 1973, artt. 37 e 39; stessi articoli. Si sostiene che erroneamente la gravata sentenza aveva addossato al lavoratore l'onere di provare l'omissione da parte del datore di predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno a fronte della prova fornita dal lavoratore sulla esistenza delle patologie, sulla nocività dell'ambiente di lavoro e sul loro rapporto causale, ed anche ad abundantiam, delle specifiche norme violate dal datore di lavoro.

3. Con il secondo motivo si censura la motivazione apparente della gravata pronuncia, sotto un primo profilo perché non era dato comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, creando un vero e proprio iato, non essendo stato chiarito su quali prove fosse fondato il convincimento e sulla base di quali argomentazioni si fosse pervenuto alle determinazioni adottate, distanziandosi così dalla regola di giudizio *iuxta alligata et probata*; sotto un secondo profilo, si obietta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, essendo stata omessa la valutazione dei rischi connessi alla filiera lavorativa in esame, la cui esatta identificazione risultava necessaria per valutare l'adeguatezza delle misure di prevenzione e sicurezza (adottate e non).

4. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo.

5. Esso è infondato nella parte in cui denuncia apparenza di motivazione; inammissibile nel resto delle censure.

6. E' noto che la motivazione apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso

non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico giuridico alla base del decisum e di percepire, quindi, il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016), oppure perché il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indica senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, quanto rechi argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non consentire la individuazione delle ragioni giustificative del decisum (Cass. n. 20112 del 2009).

7. Tali caratteristiche non si rinvencono in relazione alle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata: argomentazioni che, viceversa, rendono del tutto percepibili le ragioni alla base della decisione, rappresentate, in definitiva, dal fatto che "alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova orale" il lavoratore non aveva fornito sufficiente prova, della quale era onerato, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessarie ad evitare il danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata; l'aver disatteso gli esiti della consulenza tecnica di ufficio rinnovata in secondo grado si rivela del tutto coerente con tale assunto.

8. Le ulteriori deduzioni che, in via gradata, prospettano violazione di norme di diritto sono inammissibili in quanto non articolate, come prescritto, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). Esse, in realtà, tendono ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità.

9. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato.

10. La Corte di appello ha accertato che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di E. Distribuzione s.p.a. nel periodo dall'1.12.1975 al 31.10.2003 svolgendo mansioni di elettricista di Nucleo di Distribuzione ed operatore di mezzi speciali (escavatorista, gruista, trattorista, etc.).

11. Richiamati i principi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova in relazione alla prospettata responsabilità datoriale - sia extracontrattuale che contrattuale

- ha ritenuto che fosse onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno. Solo ove tale prova fosse stata offerta sorgeva per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito; tale onere non era stato in concreto assolto.

12. Il richiamato passaggio argomentativo in punto dei criteri di ripartizione della prova è frutto di un errore di diritto del giudice di appello in quanto prescinde dai principi, pur correttamente evocati in sentenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, finendo con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche - anche innominate- laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto.

13. Secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex plurimis: Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).

14. Dalle considerazioni che precedono consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio al giudice di seconde cure per il riesame del materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, alla luce del criterio di ripartizione degli oneri probatori sopra richiamato.

15. Al giudice del rinvio è demandato, altresì, il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila in diversa

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

Avv. Francesco Logoluso